

COMUNITA' MONTANA
DELL'ESINO - FRASASSI
(Zona F)

60044 FABRIANO (AN)
(Provincia di Ancona)

**STATUTO-REGOLAMENTO
DEL PARCO NATURALE REGIONALE
DELLA GOLA DELLA ROSSA
E DI FRASASSI**

Approvato dal Consiglio Comunitario
con deliberazione n. 4 del 26.1.1998

Esaminato senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo, ai
sensi dell'art. 46, comma 5, della Legge 8.6.1990, n. 142, nella
seduta dell'11.2.1998, prot. n. 659/98

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 28 febbraio al 14 marzo 1998

Modificato dal Consiglio Comunitario con deliberazione n. 58
dell'11.9.1998

Esaminato senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo,
ai sensi dell'art. 46, comma 5, della Legge 8.6.1990, n. 142,
nella seduta del 25.9.1998, prot. n. 6029/98

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 16 al 30 ottobre 1998

Modificato dal Consiglio Comunitario con deliberazione n. 13 del
5.2.1999

Esaminato senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo,
ai sensi dell'art. 46, della Legge 8.6.1990, n. 142, nella seduta
del 15.2.1999, prot. n. 546/99

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 25 febbraio all'11 marzo 1999

Modificato dal Consiglio Comunitario con deliberazione n. 5
del 5.4.2003

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 28 aprile al 12 maggio 2003

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Istituzione - Natura giuridica - Organizzazione amministrativa - Sede)

1. Il Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, istituito con L. R. 2 settembre 1997, n. 57 "Istituzione Il Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi", è gestito dalla Comunità Montana dell'Esino-Frasassi, giusta art. 3 della precitata L.R. e art. 12 della L.R. 28.4.1994, n. 15.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 15/94, l'organizzazione amministrativa del Parco è quella prevista dalla Legge 8.6.1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" e successive modificazioni e integrazioni, nonché quella stabilita dalla L.R. 16.1.1995, n. 12 "Ordinamento delle Comunità montane" come modificata ed integrata dalla L.R. 20.6.1997, n. 35.

3. La sede operativa del Parco è istituita nel Comune di Serra San Quirico, in via Marcellini, quale Ufficio decentrato dell'Ente gestore. La Giunta Esecutiva può istituire altri Uffici decentrati nei restanti Comuni facenti parte del Parco, in relazione alle necessità di funzionamento del Parco stesso ed alle opportunità che dovessero manifestarsi.

Art. 2

(Competenza territoriale)

1. La Comunità Montana in quanto ente gestore del Parco, esercita le proprie competenze sul territorio delimitato dalla perimetrazione provvisoria approvata dalla Legge regionale n. 57/97, come da cartina allegata. Eventuali modificazioni apportate alla suddetta perimetrazione, ai sensi della legislazione vigente, comportano l'immediata modifica delle competenze territoriali.

Art. 3

(Finalità del Parco)

1. Il Parco ha la finalità prioritaria di garantire la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale, storico e culturale del territorio di competenza al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico e culturale sostenibile delle popolazioni residenti e di offrire altresì un servizio alla comunità provinciale e regionale.

2. In particolare il Parco persegue le sue finalità:

a) applicando metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a garantire una integrazione tra uomo e ambiente naturale anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

- b) conservando le specie animali e/o vegetali, le associazioni vegetali, forestali, le singolarità geologiche e speleologiche, le formazioni paleontologiche di comunità biologiche, i biotipi, i valori scenici e panoramici, i processi naturali, gli equilibri idraulici ed idrogeologici, gli equilibri ecologici, il patrimonio biogenetico;
- c) promuovendo le attività di educazione ambientale, di formazione, di divulgazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonché le attività ricreative compatibili;
- d) promuovendo la qualificazione delle condizioni di vita e delle attività economiche sia tradizionali che innovative delle popolazioni locali nonché le attività agro-silvo-pastorali;
- e) valorizzando e sostenendo la diffusione e la sperimentazione delle attività produttive compatibili con l'esigenza di tutela dell'ambiente, specie nel settore primario in tutte le sue componenti.

Tali finalità sono perseguite applicando il metodo della massima partecipazione delle Istituzioni locali, con le quali è ricercata la più ampia collaborazione, nonché delle forze sociali, economiche, ambientaliste e culturali comunque organizzate ed associate.

Art. 4 (Simbolo del Parco)

1. Il Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi ha come simbolo l'immagine di un riccio stilizzato, racchiuso nella cornice prevista per le Aree protette regionali dalla relativa Legge e recante la propria denominazione, come graficamente rappresentato nella tabella allegata.

2. Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio simbolo che potranno essere usati in modo congiunto o disgiunto con quello della Comunità montana dell'Esino-Frasassi.

3. Per gli obiettivi previsti dall'art. 14, comma 4, della L. 394/91, la Comunità montana-Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio simbolo a servizi e prodotti locali che presentino adeguati requisiti di qualità e che contribuiscano a realizzare le finalità istituzionali del Parco.

Art. 5 (Forme di partecipazione)

1. Il Parco valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato. Promuove altresì la consultazione e la partecipazione diretta dei cittadini alla formazione delle decisioni anche attraverso apposite assemblee al fine della tutela degli interessi collettivi e diffusi.

2. Il Parco consulta periodicamente le Associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie, piscatorie, le Categorie economiche maggiormente interessate operanti nel territorio del Parco e può promuovere Consulte permanenti delle stesse, anche in forma settoriale.

3. Il Parco potrà promuovere forme di collaborazione con dette Associazioni per la realizzazione di singole iniziative di salvaguardia, di tutela, di gestione, di fruizione, di valorizzazione e di sviluppo delle attività del Parco.

4. Il Parco riconosce alle Associazioni ambientaliste di cui all'art. 14 della L. 394/91 ed a quelle comunque operanti sul territorio di competenza, un particolare ruolo nella diffusione della cultura ambientalista nonché un ruolo propositivo nella programmazione ed attuazione delle proprie iniziative anche mediante il coinvolgimento delle strutture scientifiche espresse dalle Associazioni medesime.

5. Considerata la valenza turistica dell'area il Parco attua forme di consultazione, di collaborazione e di sinergia con i Comuni del Parco, altri Enti e Consorzi operanti nel settore e con i rappresentanti locali e altri delle categorie economiche interessate.

CAPO II

GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 6

(Organi Istituzionali)

1. Sono organi del Parco gli organi della Comunità Montana dell'Esino-Frasassi previsti all'art. 8 dello Statuto della Comunità Montana medesima, ossia il Consiglio Comunitario, la Giunta Esecutiva e il Presidente che conservano le competenze e le funzioni previste dalla Legge, Statuti e Regolamenti, assumendo anche quelle, in relazione alla gestione e al perseguimento delle attività e azioni di competenza del Parco, provenienti dalla legge e dal presente Statuto-regolamento.

2. Sono altresì istituiti la Comunità del Parco e il suo Presidente, come descritti ai successivi artt. 7 e 8.

3. Il Revisore del Conto della Comunità montana opera anche per le necessità e le finalità relative al Parco.

Art. 7

(La Comunità del Parco)

1. La Comunità del Parco è organismo consultivo e propositivo del Parco costituito anche ai sensi dell'art. 13, c. 6, della L.R. 15/94 ed è composta :

- a) dal Presidente della Comunità Montana dell'Esino-Frasassi ;
- b) dai Sindaci dei Comuni il cui territorio risulta ricompreso, anche parzialmente, all'interno della perimetrazione del Parco;
- c) dal Presidente della Provincia di Ancona;
- d) dai Presidenti delle Università e Comunanze agrarie il cui territorio risulta ricompreso, anche parzialmente, all'interno della perimetrazione del Parco;

- e) da tre rappresentanti rispettivamente nominati dalle Associazioni economiche e sociali maggiormente rappresentative a livello regionale, che saranno espressamente individuati con provvedimento del Presidente della Comunità Montana;
- f) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni e delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative che saranno espressamente individuati con provvedimento del Presidente della Comunità Montana;
- g) da un rappresentante, con un massimo di tre, per ciascuna delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative ed effettivamente operanti sul territorio del Parco, designato dalla stesse;
- h) dal Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico;
- i) da un rappresentante del CAI designato dalle Sezioni territoriali della Provincia di Ancona.

I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) possono delegare.

2. La Comunità del Parco esprime parere obbligatorio sui seguenti atti:

- a) il Piano del Parco;
- b) il Regolamento del Parco;
- c) il Bilancio preventivo e quello Consuntivo, (come conto economico);
- d) il Piano pluriennale economico sociale.

3. La Comunità del Parco inoltre:

- a) adotta e approva il proprio Regolamento interno;
- b) esprime pareri sulle questioni sottoposte dal Presidente o dalla Giunta Esecutiva della Comunità montana, da almeno 1/3 del Comitato di Coordinamento Istituzionale o di almeno ¼ dei componenti la Comunità del Parco;
- c) vigila sulla attuazione del Piano pluriennale economico e sociale e del Piano del Parco.

4. I pareri della Comunità del Parco sono espressi secondo le modalità previste dall'art. 16 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. La Comunità del Parco viene insediata dal Presidente della Comunità montana entro il 10° giorno successivo a quello in cui siano disponibili i nominativi di almeno i 2/3 dei suoi componenti.

6. Nel corso della seduta di insediamento la Comunità del Parco provvede ad eleggere - con votazione separata - il suo Presidente, scelto tra i Sindaci, o loro delegati, dei comuni aventi territorio nel Parco, ed il suo Vicepresidente, scelto tra gli altri componenti. Ogni componente esprime un solo voto.

7. Di ogni seduta della Comunità del Parco viene redatto apposito verbale. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal Segretario della Comunità montana o da dipendente dallo stesso incaricato.

Art. 8

(Il Presidente della Comunità del Parco)

1. Al Presidente della Comunità del Parco competono le funzioni attribuite dalla legge e dal presente Statuto e dal Regolamento della Comunità del Parco.

CAPO III

IL COMITATO DI COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 9

(Costituzione e composizione)

1. Il Comitato di Coordinamento Istituzionale è organismo di indirizzo e consultazione istituito ai sensi dell'art. 14 della LR 15/94 ed è composto dal Presidente e dalla Giunta Esecutiva della Comunità montana, dai Sindaci dei Comuni aventi territori nel Parco o loro delegati, dal Presidente della Provincia di Ancona o suo delegato.

2. Il Comitato di Coordinamento Istituzionale è convocato e presieduto dal Presidente della Comunità Montana che ne fissa anche l'ordine del giorno ed è garante della presa in considerazione delle indicazioni da esso fornite.

Art. 10

(Compiti)

Il Comitato di Coordinamento Istituzionale ha il compito di esprimere indirizzi e pareri su tutti gli atti di programmazione e pianificazione del Parco, sul Bilancio Preventivo e Consuntivo, come definiti nel precedente art. 7 e su tutte le questioni sottopostegli su richiesta di almeno due suoi componenti o dal Presidente o dal Consiglio della Comunità montana.

Art. 11

(Funzionamento)

Il Comitato di Coordinamento Istituzionale è presieduto e convocato dal Presidente della Comunità montana, di sua iniziativa o su richiesta di almeno altri due membri.

Alle sue sedute, che non sono pubbliche, assiste con funzioni di Consulente legale ed amministrativo il Segretario della Comunità montana e di Consulente tecnico il Capo dell'Ufficio di Piano della Comunità montana.

Delle decisioni prese viene redatto il verbale.

CAPO IV

II. COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Art. 12

(Istituzione - Composizione - Compiti)

1. Ai sensi dell'art. 14, c. 2, della LR. 15/94 è istituito il Comitato Tecnico-Scientifico del Parco quale organismo di consultazione e consulenza tecnica in materia di protezione della natura.

2. Il Comitato, di propria iniziativa o su richiesta degli Organi di gestione del Parco e della Comunità del Parco, oltre a esprimere pareri su qualunque aspetto di sua competenza venga richiesto, può avanzare proposte e suggerimenti e proporre studi e ricerche relativi agli aspetti scientifici e didattici delle attività da svolgersi nel Parco, nonché formulare indicazioni per la redazione del Piano del Parco, del Piano pluriennale economico sociale e di altri eventuali Piani e studi di settore.

3. Il Comitato presenta entro il 31 dicembre di ogni anno agli Organi di gestione del Parco ed alla Comunità del Parco una relazione sulla attività svolta esprimendo le proprie valutazioni sullo stato dell'ambiente nel Parco e il grado di attuazione degli strumenti di programmazione e gestione, anche avanzando proposte in merito.

4. Il Comitato è composto:

- a) da un rappresentante designato dal Comitato tecnico scientifico regionale per le aree naturali protette;
- b) da un rappresentante designato dal Comitato provinciale per il territorio;
- c) da tre rappresentanti delle Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative ed effettivamente operanti sul territorio del Parco, designati dalle stesse;
- d) da un rappresentante del CAI designato dalle Sezioni territoriali della provincia di Ancona;
- e) da sei esperti scelti nelle seguenti discipline: pianificazione territoriale e paesistica, geologia, agraria, scienze forestali, economia, archeologia, botanica, zoologia, attività educative designati dalle Università di Ancona e Camerino;
- f) da un rappresentante delle Associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative ed effettivamente operanti sul territorio del Parco, scelto da esse;
- g) il Capo dell'Ufficio di Piano della Comunità montana o da altro dipendente dell'Ufficio da lui incaricato;
- h) da tre consiglieri comunitari, di cui uno di minoranza;
- i) da un rappresentante designato dal Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio Frasassi.

Il Presidente della Comunità Montana ed il Presidente della Comunità del Parco, o loro delegati, sono membri di diritto del Comitato. I Sindaci dei Comuni aventi territorio nel Parco, o loro delegati, nonché i membri della

Giunta Esecutiva possono partecipare alle sedute del Comitato Tecnico-Scientifico.

5. Il Comitato è insediato dal Presidente della Comunità montana ed elegge nella sua prima seduta, nel proprio seno, un Presidente che provvede anche alla sua convocazione ogni volta venga ritenuto necessario oppure su richiesta del Presidente della Comunità montana o del Presidente della Comunità del Parco.

6. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dal Segretario della Comunità montana o da un dipendente dallo stesso incaricato.

Il Segretario della Comunità montana assicura comunque la consulenza di carattere giuridico e amministrativo ogni volta che venga richiesta dal Comitato.

Delle sedute e delle decisioni assunte dal Comitato viene redatto il verbale.

7. Il Comitato dura in carica per lo stesso periodo di durata del Consiglio della Comunità Montana e viene rinnovato entro 30 giorni dal rinnovo dello stesso. I suoi componenti sono rieleggibili. Il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito Regolamento da esso stesso approvato.

CAPO V

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 13 (Composizione)

1. Poiché la Comunità montana usufruisce di norma speciale in ordine ai revisori, il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito dal Revisore Unico di cui è dotato la Comunità montana.

CAPO VI

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 14

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi del Parco è stabilita dalle norme dello Statuto nonché dall'apposito Regolamento della Comunità Montana. La Pianta Organica del Parco è integrata in quella della Comunità Montana.

2. Norme speciali per il funzionamento del Parco possono essere previste dall'apposito Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi della Comunità Montana con possibilità di previsione di particolari figure tecniche, organizzative e/o contabili, in relazione alle peculiari necessità, come il direttore tecnico e/o il direttore generale-amministrativo, da gestire con contratti a tempo determinato, fatto salvo anche quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 13 della L.R. 15/94.

CAPO VII

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE

Art. 15 (Il Piano del Parco)

1. Il Consiglio della Comunità Montana - sentiti la Comunità del Parco, il Comitato Tecnico Scientifico ed il Comitato Provinciale per il Territorio di cui all'art. 55 della L.R. 34/92 - adotta il Piano del Parco, ai sensi dell'art. 15, c.1, della L.R. 15/94.

Il Piano del Parco deve avere i contenuti di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della Legge 394/91 e la finalità precipua di tutelare i valori naturali ed ambientali del Parco, secondo gli indirizzi stabiliti dalla legge.

Il Piano del Parco è predisposto a cura della Giunta Esecutiva sentito il Comitato di Coordinamento Istituzionale.

2. Una volta adottato, il Piano del Parco è depositato presso le sedi della Comunità Montana dei Comuni, della Provincia e negli Uffici decentrati istituiti all'interno del Parco ai sensi del presente Statuto. Dell'avvenuto deposito si dà la più ampia notizia con i normali mezzi di informazione.

3. Entro i successivi quaranta giorni da quello dell'avvenuto deposito chiunque può prendere visione del Piano del Parco e presentare osservazioni scritte sulle quali si esprime il Consiglio della Comunità Montana adottando definitivamente il Piano entro i successivi sessanta giorni.

4. Il Piano è trasmesso alla Giunta regionale che provvede per la sua approvazione da parte del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 15/94.

5. Dopo la pubblicazione sul BUR del provvedimento di approvazione, copia del Piano del Parco è depositata con gli allegati grafici presso la sede della Comunità Montana, dell'Ufficio decentrato, dei Comuni aventi territorio ricompreso nel Parco.

6. Il Piano del Parco ha il valore attribuitogli dall'art. 15, commi 7 ed 8 della L.R. 15/94 e può essere modificato con le stesse procedure previste per l'adozione e l'approvazione.

Art. 16 (Il Piano pluriennale economico sociale)

1. Il Consiglio della Comunità Montana - tenuto conto del parere espresso dalla Comunità del Parco e dal Comitato Tecnico Scientifico - adotta il Piano pluriennale economico sociale al fine di favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità che risiedono nell'area del Parco nonché con lo scopo di promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle attività compatibili con gli obiettivi del Parco stesso.

2. Il Piano pluriennale economico sociale è predisposto dalla Giunta Esecutiva sentito il Comitato di Coordinamento Istituzionale.

3. Il Piano pluriennale economico sociale è trasmesso alla Provincia di Ancona che lo approva e che provvede per la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

4. Il Piano pluriennale economico sociale è modificato con la stessa procedura prevista per la sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni 10 anni.

5. Al finanziamento del Piano pluriennale economico sociale possono concorrere lo Stato, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti interessati i quali possono altresì concorrere alla realizzazione degli interventi previsti, eventualmente anche attraverso accordi di programma.

Art. 17 (Il Regolamento del Parco)

1. Il Consiglio della Comunità Montana adotta ed approva il Regolamento del Parco, ai sensi dell'art. 16 della LR. 15/94.

2. Il Regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del Parco secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della Legge 394/91 ed in armonia con i contenuti del Piano del Parco.

3. I contenuti del Regolamento del Parco tengono conto di quanto disposto dall'art. 16 della LR. 15/94.

4. Il Regolamento del Parco è predisposto dalla Giunta Esecutiva sentito il Comitato di Coordinamento Istituzionale ed è adottato dal Consiglio della Comunità Montana, previo il parere della Comunità del Parco, anche contestualmente alla adozione del Piano del Parco e comunque non oltre sei mesi dalla sua adozione.

5. Il Regolamento così adottato è trasmesso alla Provincia che acquisisce su di esso il parere del Comitato tecnico scientifico per le aree protette e degli Enti locali interessati - espresso nei termini di cui all'art. 16, c. 7, della LR. 15/94 - e lo restituisce alla Comunità Montana per la sua approvazione definitiva.

6. Il Regolamento del Parco viene pubblicato, diventa efficace e comporta obblighi di adeguamento da parte dei Comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 10, della LR. 15/94.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 18 (Finanza e Contabilità)

1. Gli atti e le procedure relative alla finanza ed alla contabilità del Parco - ivi compresi i Bilanci di Previsione e Consuntivo - sono parte integrante di quelli previsti per la Comunità Montana dalla Legge in generale

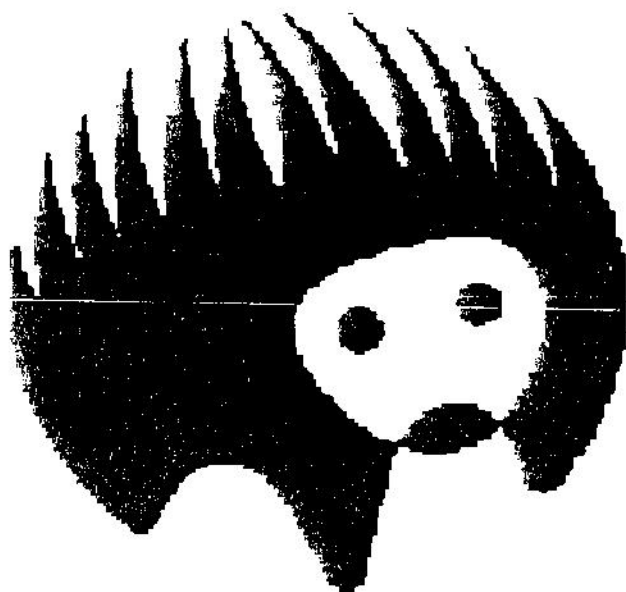
ed in particolare dalla L.R. 35/97 recante "Provvedimenti per lo sviluppo economico, la tutela e la valorizzazione del territorio montano".

Analogamente avviene per i Regolamenti (di contabilità, contratti e convenzioni, per i contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere), le cui norme sono estese alle necessità di gestione del Parco.

2. La finanza del Parco si avvarrà delle risorse disposte ed assegnate alla Comunità Montana in quanto Ente gestore del Parco ai sensi dell'art. 21, comma 1., della L.R. 15/94, ma anche delle risorse proprie della Comunità Montana nel cui territorio quello del Parco è interamente ricompreso.

Art. 19 (Entrata in vigore)

Il presente Statuto-Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 2.9.1997, n. 57 ed entra in vigore dopo l'esito favorevole del controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.



Parco Naturale Regionale della
Gola della Rossa e di Frasassi



**COMUNITA' MONTANA
DELL'ESINO - FRASASSI
(Zona F)**

60044 FABRIANO (AN)

(Provincia di Ancona)

**STATUTO - REGOLAMENTO
DEL PARCO NATURALE REGIONALE
DELLA GOLA DELLA ROSSA
E DI FRASASSI**

Il sottoscritto Segretario Generale

Premesso che il suddetto Statuto-Regolamento:

è stato approvato dal Consiglio Comunitario con deliberazione n. 4 del 26.1.1998;
è stato esaminato senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo, ai sensi dell'art. 46, comma 5, della Legge 8.6.1990, n. 142, nella seduta dell'11.2.1998, prot. n. 659/98;
è stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 28 febbraio al 14 marzo 1998;
è stato modificato dal Consiglio Comunitario con deliberazione n. 58 dell'11.9.1998;
è stato esaminato senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo, ai sensi dell'art. 46, comma 5, della Legge 8.6.1990, n. 142, nella seduta del 25.9.1998, prot. n. 6029/98;
è stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 16 al 30 ottobre 1998;
è stato modificato dal Consiglio Comunitario con deliberazione n. 13 del 5.2.1999;
è stato esaminato senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo, ai sensi dell'art. 46, della Legge 8.6.1990, n. 142, nella seduta del 15.2.1999, prot. n. 546/99;
è stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 25 febbraio all'11 marzo 1999;
è stato modificato dal Consiglio Comunitario con deliberazione n. 5 del 5.4.2003;
è divenuto esecutivo, ai sensi dell'art. 134, c.3, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, il 23.4.2003;
è stato ripubblicato all'Albo Pretorio dal 28 aprile al 12 maggio 2003;

Visto lo Statuto, nonché l'art. 19 del presente Statuto-Regolamento;

D I C H I A R A

che lo Statuto-Regolamento del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi è entrato in vigore in data 15 marzo 1998 e le modifiche sono entrate in vigore rispettivamente in data 31 ottobre 1998, in data 12 marzo 1999 e in data 13 maggio 2003.

Fabriano li, 13 maggio 2003



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigino Carboni